

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 2180 Anno 2020**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: CAPRIOLI MAURA**

**Data pubblicazione: 30/01/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 8895-2017 proposto da:

PROVINCIA DI TERNI, elettivamente domiciliata in ROMA  
VIA DEI LUCILII 36, presso lo studio dell'avvocato  
ANNA MARIA PITZOLU, rappresentata e difesa  
dall'avvocato PATRIZIA BECECCO;

**- ricorrente -**

**contro**

UMBRA ACQUE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA  
V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato  
MARCELLO CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato  
CARLO CALVIERI;


**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 25/2017 della COMM.TRIB.REG. di  
PERUGIA, depositata il 23/01/2017;

2019

6065

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURA  
CAPRIOLI.



Rg 8895/2017

FATTO

Considerato che:

Con sentenza nr 25/2017 la CTR di Perugia accoglieva l'appello proposto da Umbria Acque s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Terni con cui era stato rigettata l'impugnativa relativa all'avviso di accertamento emesso dalla Provincia di Terni a carico della contribuente avente ad oggetto la tassa di occupazione di suolo pubblico anno 2009 per l'erogazione del servizio inerente le utenze fognarie del Comune di San Venanzo .

Il giudice di appello,ricostruito il quadro di riferimento normativo,rilevava che stante l'unitarietà del servizio di cui usufruisce l'utente e la sussistenza di un unico contratto stipulato con l'ente gestore nonché l'unitarietà della tariffa applicata doveva ritenersi unica anche la tassa per l'occupazione dello spazio pubblico che prescinde dallo spazio occupato ( una o due condutture) .

Avverso tale sentenza la Provincia di Terni propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la società Umbra Acque s.p.a.

DIRITTO

Ritenuto che:

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 63,comma secondo, nr 2 del Dlvo nr 446/1997 nonché dell'art 38 del dlvo nr 507/1993 e della Circolare del Ministero delle Finanze nr 36 del 28.2.2000 in relazione all'art 360 ,primo comma nr 3 c.p.c.

Lamenta infatti che la CTR avrebbe commesso un errore nel confondere il piano della gestione del servizio rispetto a quello dell'occupazione di suolo pubblico oggetto del provvedimento provinciale.

Osserva infatti che la gestione del servizio fognario ed idrico,pur se " integrata" deve essere considerata, ai fini Tosap, non come gestione di un servizio unico

ed indistinto bensì di due diversi servizi, accomunati dalla circostanza di essere gestiti da un unico soggetto gestore.

Sostiene in particolare che il canone concessorio richiesto deriva dalla oggettiva ed incontestabile fruizione di condutture integrate nel sottosuolo pubblico, distinte per la fognatura rispetto a quelle per l'acquedotto, e da cui derivano compensi diversi per acquedotti e fognature, così come la società riceve la quota di tariffa distinta in relazione ai diversi titoli.

Il motivo è fondato.

Ai fini di un corretto inquadramento del problema occorre muovere dalla considerazione che il presupposto impositivo della Tosap è costituito - ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (cfr. Cass 2019 nr 18385; Cass. nn. 11553/2003, 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49.

Da tale premessa ne discende che a fronte di due distinte condutture-fognaria e idrica, come è nella specie - ad esse non possono che corrispondere due distinte occupazioni di suolo pubblico con conseguente duplice tassazione che non può ritenersi duplicazione per il diverso servizio ma afferente ad una differente occupazione di suolo pubblico.

Conclusione questa già espressa da questa Corte con sentenza nr 473 del 2000.

In essa si è affermato che dal complesso della disciplina della Tosap si evince che il presupposto della tassa è costituito dall'area occupata e non dal soggetto che, in virtù di provvedimento amministrativo o di fatto, occupa l'area in questione. Così l'art. 38 precisa che oggetto della tassa sono le occupazioni di

qualsiasi natura, anche sine titulo, di aree pubbliche di comuni e province; l'art. 42, 3 comma dispone che la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area occupata e il 4 comma individua il criterio di determinazione della tassa nell'estensione dell'area occupata; l'art. 47 prende in considerazione la lunghezza delle strade occupate. Se fosse esatta l'interpretazione seguita dalla corte territoriale, il criterio di determinazione della tassa sarebbe invece indifferente alla reale estensione dell'area occupata, e sarebbe legato alla persona dell'occupante, al quale dovrebbe applicarsi una sola volta il limite delle cinquantamila lire, indipendentemente dall'importanza e dalle dimensioni delle aree occupate. In tal modo la norma si esporrebbe a fondati dubbi di legittimità costituzionale, perché sarebbero trattate allo stesso modo situazioni personali diverse, e cioè quella del titolare di una sola (magari modesta) occupazione e quella del soggetto titolare di una pluralità di occupazioni (eventualmente di rilevanti estensioni).

Occorre infatti tenere distinte ai fini in questione la natura unitaria della gestione del servizio, dall'occupazione dello spazio pubblico degli impianti relativo alle condotte fognarie, che si differenzia da quella delle condotte idriche sicché non si può parlare di una duplicazione di tassazione.

La società Umbra Acque s.p.a, quale affidataria del servizio idrico integrato, utilizza il suolo pubblico per un uso specifico percependo per l'attività economica resa un introito diverso per la prestazione idrica e per quella fognaria ed è pertanto legittima la pretesa impositiva avanzata dalla Provincia in relazione alla sottrazione del proprio patrimonio alla generalità dei cittadini, che rappresenta il presupposto per la tassazione.

Il ricorso va accolto e la decisione impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito va rigettato l'originario ricorso della società contribuente.

Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuali.


Vanno invece posti a carico della controricorrente gli oneri processuali di legittimità

P.M.Q.

La Corte accoglie il ricorso ;cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese della fase di merito; condanna la controricorrente a rifondere alla ricorrente gli oneri di legittimità che si liquidano in complessivi € 1400,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Roma 4.12.2019

Il Presidente

  
(Domenico Chindemi)